



COMUNE DI MOLFETTA
CITTA' METROPOLITANA DI BARI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 362

del 20/12/2018

O G G E T T O: Costruzione del sovrappasso ferroviario Via Samarelli al km. 624+615 della linea Bologna-Lecce. Acquisizione al patrimonio comunale del suolo di proprietà delle sigg.re Amato Anna, de Florio Rosa Rachele, ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.-

L'anno duemiladiciotto, il giorno venti del mese di dicembre nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita, sotto la Presidenza del Sindaco Tommaso Minervini e con l'assistenza del Segretario Generale Irene Di Mauro, la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

MINERVINI Tommaso	SINDACO	PRESENTE
ALLEGRETTA Serafina	VICE SINDACO	PRESENTE
ANTONIO Ancona	ASSESSORE	PRESENTE
AZZOLLINI Gabriella	ASSESSORE	PRESENTE
BALDUCCI Ottavio	ASSESSORE	PRESENTE
CAPUTO Mariano	ASSESSORE	PRESENTE
MASTROPASQUA Pietro	ASSESSORE	PRESENTE
PANUNZIO ANGELA	ASSESSORE	PRESENTE

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta Comunale a trattare l'argomento segnato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l'allegata proposta di deliberazione;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1° e dell'art. 147 bis del D.Lvo 267/2000 allegato alla presente deliberazione:

- dal Dirigente del Settore Territorio, in ordine alla regolarità tecnica;
- dal Segretario Generale, Dirigente a.i. del Settore Sevizi Finanziari e Istituzionali, in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto facendola propria ad ogni effetto. Successivamente, con separata votazione unanime

LA GIUNTA COMUNALE

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SINDACO – PRESIDENTE
Tommaso MINERVINI

IL SEGRETARIO GENERALE
Irene DI MAURO

A cura dell'Assessore all'Urbanistica, previa istruttoria degli Uffici, è stata formulata la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Avente ad

OGGETTO: Costruzione del sovrappasso ferroviario Via Samarelli al km. 624+615 della linea Bologna-Lecce. Acquisizione al patrimonio comunale del suolo di proprietà delle Sigg.re Amato Anna, de Florio Rosa e de Florio Rachele, ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

che viene sottoposta all'esame della Giunta:

Premesso che:

nell'anno 1980 le sorelle de Florio (Rachele, Rosa, Maria Teresa) erano proprietarie di un fondo rustico destinato a uliveto, identificato catastalmente al Fg. 9, p.lla 761 di sup. are 24.98; con decreto Sindacale n. 247 del 22 luglio 1988 fu disposta l'occupazione d'urgenza del suolo in quanto ricadente tra i suoli destinati alla realizzazione del "sovrappasso ferroviario" di Via Samarelli al km. 624+615 della linea ferroviaria BO-LE. Il suolo fu materialmente occupato il 30 settembre 1988, come risulta dal verbale in pari data;

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 8 marzo 1991 fu determinato in £. 31.250 al mq il prezzo di acquisizione dei suoli interessati, nell'ipotesi di bonario componimento;

le proprietarie con nota assunta al protocollo n. 24771 del 28 giugno 1991 hanno dichiarato di essere disposte a cedere il suolo (part. 761) al prezzo determinato di £. 31.250 al mq;

indi, con deliberazione di Giunta Comunale n. 872 del 22 maggio 1992 (modificata dalla successiva deliberazione n. 538 del 6 maggio 1993 per la sola parte relativa alla copertura finanziaria), veniva disposta l'acquisizione del suolo identificato con la particella n. 761, ad un prezzo complessivo di £. 39.421.969, comprendente indennità di esproprio, indennità di occupazione e interessi, calcolati su una superficie effettiva di mq. 966,91 a fronte di una superficie complessiva di mq. 2.498 dell'intera particella n. 761.

Con frazionamento n. 3439 del 30 settembre 1994 il fondo fu suddiviso originando le tre particelle:

2278 di mq 1.050

2279 di mq 739

2280 di mq 709

a seguito del frazionamento, con deliberazione di Giunta Comunale n. 320 del 9 marzo 1995 veniva precisata l'estensione del suolo da acquisire bonariamente, limitato alla sola particella 2279 di mq. 739, rideterminando il prezzo complessivo di vendita;

detto suolo risulta trasferito con atto rep. 16615 del 3 dicembre 1996 per Notaio O.Camata, verso il corrispettivo di £. 30.155.520. Esso, in seguito, ha originato, con frazionamento del 17 dicembre 2002, le attuali particelle n. 2317 (di 104 mq) e 2318 (di 635 mq).

In data 10 maggio 2001, con deliberazione di Giunta Regionale n. 527 è stata approvata definitivamente la Variante Generale al Piano Regolatore (PRGC) che individua i c.d. Comparti Edificatori quali elementi fondanti per l'attuazione, secondo il principio perequativo della indifferenza dei suoli rispetto alle destinazioni urbanistiche;

con decreto del 11 ottobre 2001, n. 541 veniva dunque determinata nuovamente l'indennità di esproprio per i suoli occupati al fine di realizzare l'opera pubblica.

Il decreto n. 541/2001 individua le due particelle ancora in capo alle proprietarie:

2278 di mq 1.050

2280 di mq 709

nel corpo dello stesso si significa che: *"l'area occupata dalla costruzione del sovrappasso ricade nel comparto urbanistico n. 18 di PRGC vigente; tale area produce cubatura secondo l'indice attribuito al comparto. Questo Settore propone, così come già convenuto e concordato con altri proprietari, il conferimento dell'area a titolo gratuito in favore di questo Comune, rimanendo possessore del titolo di proprietà delle cubature che potrà realizzarsi con la futura approvazione dei piani di comparto"*. Il suolo viene valutato a £. 130.000 al mq.

La particella 2278, con frazionamento del 17 dicembre 2002, è stata ulteriormente suddivisa nei neo-formati mappali:

2316 di mq 335

2315 di mq 715

le proprietarie hanno aderito alla proposta contenuta nel decreto n. 541/2001 e, conseguentemente, con atto rep. 28389 del 25 settembre 2003 hanno ceduto il suolo identificato catastalmente con la p.lla 2316 di mq. 335, al Comune di Molfetta, riservandosi la volumetria dallo stesso esprimibile nel comparto urbanistico n. 18 di PRGC. La part. 2315, non interessata dalla occupazione per la realizzazione dell'opera pubblica, è rimasta in capo alle proprietarie.

Rilevato che, a differenza delle altre particelle, la particella 2280 (di mq. 709) non ricade all'interno del perimetro del Comparto n. 18 di PRGC e, pertanto, non risulta possibile operare la cessione del suolo con riserva della volumetria così come avvenuto con la particella n. 2316.

Considerato che:

con istanza del 24 marzo 2009, assunta al prot. n. 17069, le proprietarie chiedevano l'inserimento del suolo identificato con il mappale 2280 all'interno del Comparto n. 18, con riconoscimento della volumetria dallo stesso esprimibile all'interno del comparto;

detta istanza risulta riscontrata con nota prot. 24812 del 4 maggio 2009 del Settore Territorio, con la quale si comunica l'impossibilità di operare tale inclusione in quanto il Piano di Comparto risulta essere già approvato dal Consiglio Comunale;

con successiva nota assunta al prot. 29159 del 25 maggio 2009, le proprietarie, nel prendere atto di quanto comunicato dal Comune, chiedevano che l'indennizzo spettante per il suolo in esame (p.lla 2280) fosse pari alla *"volumetria corrispondente a quella che la superficie della suddetta particella avrebbe espresso se fosse stata inserita all'interno del già menzionato comparto"*, sulla scorta di quanto già comunicato alle stesse con il decreto n. 541/2001;

detta istanza è stata reiterata con nota prot. 22524 del 16 aprile 2010 nella quale si chiede, in alternativa, la determinazione dell'indennità di esproprio *"sulla base della attuale destinazione edificatoria del suolo"*.

Osservato che:

le proprietarie hanno attivato ricorso presso il TAR Puglia per accertare il loro diritto alla restituzione del bene ovvero per il risarcimento del danno conseguente alla illegittima occupazione e trasformazione del suolo;

il ricorso è stato deciso con sentenza n. 358/2017 del 7 marzo 2017, che ordina al Comune la restituzione del suolo, previa riduzione in pristino;
con nota acquisita al prot. 6623 del 1° febbraio 2018, l'Avv. Sabino Persichella, in nome e per conto delle proprietarie, ha richiesto l'esecuzione della Sentenza TAR;
la nota è stata riscontrata dal Settore Territorio con prot. 9126 del 12 febbraio 2018 invitando i ricorrenti ad un incontro finalizzato all'esecuzione della Sentenza;
a valle dell'incontro, con successiva nota dell'Avv. Davide Bellomo, pervenuta a mezzo pec ed acquisita al prot. n. 37577 del 15 giugno 2018, le proprietarie hanno dato la propria disponibilità ad optare per un risarcimento del danno, rinunciando alla restituzione del bene. Alla stessa nota è allegata una relazione a firma dell'ing. C. Coppolecchia che quantifica in Euro 645.998,94 il danno subito dalle ricorrenti, partendo dal presupposto della edificabilità del suolo e considerando, quale valore unitario, quello determinato ai fini IMU per la Zona B - sottozona B3 di PRGC pari a 290,00 €/mq.

Considerato che:

si è attivata una corrispondenza tra il Settore Territorio ed il difensore delle proprietarie che, a seguito di specifica valutazione operata dall'Ufficio ha portato alla definizione di un valore dell'indennizzo dovuto alle proprietarie di €. 53.880,00 da intendersi quale corrispettivo per l'acquisizione bonaria del suolo da parte del Comune di Molfetta, ai sensi dell'art. 45 del DPR 327/2001 e smi;
tale valutazione è stata comunicata alla controparte con nota del Settore Territorio prot. 74859 del 23 novembre 2018, invitando a voler comunicare le proprie determinazioni ;
con nota dell'Avv. Davide Bellomo, pervenuta a mezzo pec ed acquisita al prot. n. 79583 del 14 dicembre 2018, le proprietarie hanno dato la propria disponibilità alla cessione bonaria verso il corrispettivo stabilito di €. 53.880,00.

Ravvisata, pertanto, la necessità di dover concludere il procedimento con l'acquisizione al patrimonio comunale del suolo identificato catastalmente al Fg. 9 p.lla 2280, ai sensi dell'art. 45 del DPR 327/2001 e smi.

Rilevato che l'art. 45, comma 1, del D.P.R. 8/6/2001 n. 327 recita: *“Fin da quando è dichiarata la pubblica utilità dell’opera e fino alla data in cui è eseguito il decreto di esproprio, il proprietario ha diritto di stipulare col soggetto beneficiario dell’espropriazione l’atto di cessione del bene o della sua quota di proprietà”*;

Ritenuto di dover procedere all'acquisizione patrimonio comunale del suolo identificato catastalmente al Fg. 9 p.lla 2280 mediante atto di cessione volontaria, ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. 8/6/2001 n. 327, per un valore stimato del suolo pari ad €. 53.880,00.

Stante, la competenza della Giunta comunale ad adottare il presente atto, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs n. 267/2000.

Visto il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Visto il DPR 327/2001 e s.m.i.

Visto lo Statuto Comunale

PROPONE DI DELIBERARE

per quanto esposto in narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.


1. **Prendere atto** della corrispondenza con la quale le attuali proprietarie, per il tramite del proprio difensore, hanno espressamente manifestato la volontà di cedere il suolo di proprietà, distinto in catasto al fg. n. 9 p.lla 2280, già utilizzato dal Comune per la realizzazione del "sovrappasso ferroviario" di Via Samarelli al km. 624+615 della linea ferroviaria BO-LE.
2. **Approvare** la somma di € 53.880,00, al lordo della ritenuta del 20% (L.413/91), quale prezzo della cessione degli immobili di cui trattasi, nei confronti delle proprietarie Sigg.re Amato Anna, de Florio Rosa e de Florio Rachele.
3. **Approvare** lo schema di atto di cessione volontaria da stipulare tra il Comune di Molfetta e l'Istituto Salesiano S.S. Redentore ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. 8/6/2001 n. 327, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale.
4. **Prenotare** la somma complessiva di €. 53.880,00 al Capitolo di spesa n. 51661 del Bilancio Armonizzato 2018/2020, sì da rendere esigibili le somme stanziare nel corrente anno 2018.
5. **Autorizzare** il Dirigente del Settore Territorio a sottoscrivere l'atto di cessione bonaria del suolo.

Propone di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, stante l'urgenza di provvedere per quanto espresso in narrativa.

Il Dirigente del Settore Territorio sottoscrive la presente proposta di deliberazione a valere quale parere favorevole reso ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del D.lgs. n. 267/2000.

Molfetta, 18 DIC. 2018

Il Dirigente del Settore III - Territorio
ing. Alessandro Binetti




Il Dirigente del Settore Programmazione Economico-Finanziaria e Fiscalità, vista ed esaminata la proposta di deliberazione sopra riportata, esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000,

di regolarità contabile

di non rilevanza contabile in quanto non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Molfetta, 20/12/2018

Il Dirigente a.i. del Settore I
Servizi Finanziari e Istituzionali
dott.ssa Irene DI MAURO



CESSIONE VOLONTARIA DI BENI NELL'AMBITO DI PROCEDURA

ESPROPRIATIVA (art. 45 D.P.R. 8/6/2001 n. 327 e smi)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto il giorno _____ del mese di _____, presso la residenza municipale del Comune di Molfetta, avanti di me, dott. _____, Notaio in _____, senza l'assistenza dei testimoni per espressa e concorde rinuncia dei comparenti e col mio consenso, si sono costituiti i Signori:

1) _____, nato a _____ il _____, ai fini del presente atto domiciliato a Molfetta, presso il Municipio, nella qualità di Dirigente Settore Territorio, ai sensi dell'art. 107 del D.L.vo 267/2000 e, quindi, in rappresentanza del suddetto Comune, codice fiscale 00306180720, per dare esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "A", nel seguito denominato anche parte "acquirente"

2) Amato Anna, nata a _____, il _____, residente a _____, in Via _____, Codice Fiscale _____;

3) de Florio Rachele, nata a _____, il _____, residente a _____, in Via _____, Codice Fiscale _____;

4) de Florio Rosa, nata a _____, il _____, residente a _____, in Via _____, Codice Fiscale _____;

di seguito nel presente atto denominati, per brevità, anche parte "cedente"

i medesimi, della cui identità personale, qualifica e poteri di firma io Notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto con il quale convengono e stipulano quanto segue.

Di comune accordo, le parti sunnominate dichiarano che per la stipulazione del presente atto non si sono avvalsi di un mediatore.

PREMESSO CHE

- nell'anno 1980 le sorelle de Florio (Rachele, Rosa, Maria Teresa), danti causa delle odierne proprietarie, erano proprietarie di un fondo rustico destinato a uliveto, identificato catastalmente al Fg. 9, p.lla 761 di sup. are 24.98;
- con decreto Sindacale n. 247 del 22 luglio 1988 fu disposta l'occupazione d'urgenza del suolo in quanto ricadente tra i suoli destinati alla realizzazione del "sovrappasso ferroviario" di Via Samarelli al km. 624+615 della linea ferroviaria BO-LE. Il suolo fu materialmente occupato il 30 settembre 1988, come risulta dal verbale in pari data;
- con frazionamento n. 3439 del 30 settembre 1994 il fondo fu suddiviso originando le tre particelle: 2278 di mq 1.050; 2279 di mq 739; 2280 di mq 709;
- in data 10 maggio 2001, con deliberazione di Giunta Regionale n. 527 è stata approvata definitivamente la Variante Generale al Piano Regolatore (PRGC) che individua i c.d. Comparti Edificatori quali elementi fondanti per l'attuazione, secondo il principio perequativo della indifferenza dei suoli rispetto alle destinazioni urbanistiche;
- con decreto del 11 ottobre 2001, n. 541 veniva dunque determinata nuovamente l'indennità di esproprio per i suoli occupati al fine di realizzare l'opera pubblica.
- con istanza del 24 marzo 2009, assunta al prot. n. 17069, le proprietarie chiedevano l'inserimento del suolo identificato con il mappale 2280 all'interno del Comparto n. 18, con riconoscimento della volumetria dallo stesso esprimibile all'interno del comparto;
- detta istanza risulta riscontrata con nota prot. 24812 del 4 maggio 2009 del Settore Territorio, con la quale si comunica l'impossibilità di operare tale inclusione in quanto il Piano di Comparto risulta essere già approvato dal Consiglio Comunale, considerato che a differenza delle altre particelle, la particella 2280 (di mq. 709) non ricade all'interno del perimetro del Comparto n. 18 di PRGC;
- le proprietarie hanno attivato ricorso presso il TAR Puglia per accertare il loro diritto alla restituzione del bene ovvero per il risarcimento del danno conseguente alla illegittima

occupazione e trasformazione del suolo;

- il ricorso è stato deciso con sentenza n. 358/2017 del 7 marzo 2017, che ordina al

Comune la restituzione del suolo, previa riduzione in pristino;

- si è attivata una corrispondenza tra il Settore Territorio ed il difensore delle proprietarie

con la quale dapprima le proprietarie hanno dato la propria disponibilità ad optare per un

risarcimento del danno, rinunciando alla restituzione del bene ed a seguito di specifica

valutazione operata dal Settore Territorio è stato definito il valore dell'indennizzo dovuto

alle proprietarie di €. 53.880,00 da intendersi quale corrispettivo per l'acquisizione

bonaria del suolo da parte del Comune di Molfetta, ai sensi dell'art. 45 del DPR 327/2001

e smi;

- con nota del difensore delle proprietarie, pervenuta a mezzo pec ed acquisita al prot. n.

79583 del 14 dicembre 2018, le proprietarie hanno dato la propria disponibilità alla

cessione bonaria verso il corrispettivo stabilito di €. 53.880,00.

- con deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____ si è preso atto della

volontà delle Sigg.re Amato Anna, de Florio Rosa e de Florio Rachele, attuali proprietarie

del suolo distinto in catasto al fg. n. 9 p.lla 2280, già utilizzato dal Comune per la

realizzazione del "sovrappasso ferroviario" di Via Samarelli al km. 624+615 della linea

ferroviaria BO-LE, di cedere bonariamente lo stesso dietro la corresponsione della somma

complessiva € 53.880,00;

- con lo stesso provvedimento è stato approvato lo schema del presente contratto;

- allo stato, essendo intervenuto tra l'Ente espropriante e la parte cedente un accordo

inerente le condizioni del trasferimento del suolo di proprietà di quest'ultima, le parti

intendono dare corso, con il presente atto, alla cessione volontaria dello stesso, con le

modalità di seguito evidenziate.

TANTO PREMESSO

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto le parti, come innanzi costituite, convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 - Le Sigg.re Amato Anna, de Florio Rosa e de Florio Rachele, cedono e trasferiscono al Comune di Molfetta il quale, come sopra rappresentato, accetta ed acquista la piena ed esclusiva proprietà, dei seguenti cespiti immobiliari con immissione nel possesso legale dalla data odierna: suolo destinato a strada pubblica, dell'estensione complessiva di mq. 709, confinante a nord, sud, est ed ovest con proprietà comunale, salvo altri, distinto in catasto al fg. 9 p.lla 2280 – uliveto 3[^] - superficie mq. 709 evidenziato in colore verde nella allegata planimetria catastale sub _____.

ART. 2 – Quanto alla provenienza i cedenti dichiarano che l'immobile oggetto della presente cessione, è pervenuto in virtù di atto pubblico per Notar _____ rep. _____ del _____, registrato in _____ il _____ al n. _____ e trascritto a Trani il _____ al n. _____.

ART.3 – I comparenti, da me Notaio resi edotti in ordine alle conseguenze, anche penali, delle dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità, dichiarano che il corrispettivo complessivo dovuto per la cessione del bene è stabilito in complessivi € 53.880,00 per acquisizione suoli, al lordo della ritenuta del 20% (L.413/91).

ART. 4 – La somma di cui all'art. 3 sarà corrisposta alla cedente in unica soluzione, mediante mandato di pagamento o altra modalità entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di stipula del presente atto. Tale termine di pagamento è da considerarsi perentorio. La parte cedente, con la riscossione delle somme, rilascia ampia, finale e liberatoria quietanza dell'intero importo dovuto dal Comune per la causale di cui trattasi e in premessa riportata. Con la corresponsione del suddetto importo, la cedente si dichiara completamente tacitata di qualsiasi diritto ad essa spettante, anche per titoli eventualmente non specificati nel presente atto, relativamente alla procedura espropriativa in argomento.

	ART. 5 – Il diritto di proprietà su quanto forma oggetto di questo contratto viene trasferito
	nello stato di fatto e di diritto in cui il cespite come sopra ceduto si trova attualmente, in uno
	a tutti gli accessori, accessioni, dipendenze, pertinenze, servitù attive e passive se esistenti.
	ART. 6 – La parte cedente garantisce la piena ed esclusiva proprietà, la legittima provenienza
	e la libera disponibilità degli immobili oggetto della presente cessione ed il pacifico possesso
	degli stessi, nonché la perfetta libertà da vincoli ipotecari, livelli e simili, obbligandosi a farlo
	liberare a propria cura e spese da qualsiasi peso, vincolo o ipoteca, ove ne risultasse gravato
	e a richiesta di chi di ragione.
	ART. 7 – L’acquirente rimarrà libero ed assoluto proprietario dei beni ceduti e potrà dare,
	secondo l’opportunità ed in ogni tempo, ai beni stessi, quella destinazione che reputerà
	maggiormente utile senza che il cedente possa promuovere alcune pretese.
	ART. 8 – Ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i., viene
	allegato sotto la lettera __ il certificato di destinazione urbanistica rilasciato in data _____
	dal Settore Territorio del Comune di Molfetta, contenente le prescrizioni urbanistiche degli
	immobili interessati e con dichiarazione che dal rilascio di detto certificato non sono
	intervenute nel suddetto Comune modificazioni degli strumenti urbanistici.
	ART. 9 – Tutte le spese del presente atto sono a carico del Comune di Molfetta il quale
	invoca, trattandosi di acquisizione in suo favore di aree oggetto di procedura espropriativa ai
	fini di pubblica utilità, le agevolazioni fiscali relative all’applicazione in misura fissa di
	registro, ai sensi dell’art. 1, penultimo comma tariffa – parte I D.P.R. n. 131/1986 e ss.mm. e
	l’esenzione dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 22 della Tabella B annessa al D.P.R.
	26/10/1972, n. 642.
	ART. 10 – Costituiscono allegati del presente atto i seguenti documenti:
	sub a) copia deliberazione n. _____
	sub b) planimetria catastale

sub c) certificato di destinazione urbanistica.

I costituiti mi dispensano dalla lettura degli allegati per averne già preso visione.

E richiesto io Notaio, ho ricevuto quest'atto, da me pubblicato mediante lettura fatta alle parti

che, a mia richiesta, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, ed in segno di

accettazione lo sottoscrivono.

CEDENTE

ACQUIRENTE

NOTAIO ROGANTE

Deliberazione di Giunta Comunale n. 362 del 20/12/2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 e 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 – Art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 e ss.mm.ii.)

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal giorno 28 DIC. 2018 per quindici giorni consecutivi.



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Irene Di Mauro

Certificato di avvenuta esecutività e pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal _____ per quindici giorni consecutivi;
- è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Irene Di Mauro

, li _____

Per l'esecuzione:
Al Dirigente Settore _____
Al Dirigente Settore Settore Servizi Finanziari e Istituzionali